CAMERA DEI DEPUTATI N. 2810

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELLA DIFESA

(PACCIARDI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DELL'INTERNO

(SCELBA)

E COL MINISTRO *AD INTERIM* DEL TESORO

(PELLA)

—

Riconoscimento dei gradi del personale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza richiamato dal congedo nell'Esercito e nell'Aeronautica

Seduta del 3 luglio 1952

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il regio decreto 7 giugno 1928, n. 1819, dispone che i sottufficiali e graduati in congedo della Guardia di finanza, i quali siano richiamati alle armi nell'Esercito, sono incorporati col grado corrispondente a quello rivestito nella Guardia di finanza quale risulta dalla tabella di equiparazione allegata al regolamento di disciplina militare. Per le guardie è prevista, in caso di richiamo nell'Esercito, l'incorporazione col grado di soldato semplice.

Una norma del genere non esiste, invece, per i sottufficiali, guardie scelte e guardie del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e, sembrando che non sussistano motivi che giustifichino tale difformità di regolamentazione, si ravvisa l'opportunità di dar corso ad un provvedimento legislativo il quale preveda, anche per gli appartenenti al predetto Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, il riconoscimento del grado rivestito in tale Corpo in caso di richiamo nell'Esercito.

Analogo riconoscimento è opportuno prevedere per i sottufficiali del suddetto Corpo delle guardie di pubblica sicurezza in congedo richiamati alle armi nel ruolo servizi, categoria governo, dell'Aeronautica militare. L'ipotesi è limitata ai sottufficiali, in quanto i militari di truppa di tale ruolo, una volta in congedo, cessano, al compimento del 24° anno di età, di appartenere all'Aeronautica.

È stato pertanto predisposto il presente disegno di legge dalla cui attuazione non deriveranno, ovviamente, nuove o maggiori spese a carico del bilancio dello Stato.

DISEGNO DI LEGGE

—

ART. 1.

I sottufficiali e le guardie scelte in congedo del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, che siano richiamati alle armi nell'Esercito, sono incorporati col grado corrispondente a quello rivestito nel predetto Corpo, giusta la tabella di equiparazione allegata al regolamento di disciplina militare. Le guardie sono incorporate come semplici soldati.

ART. 2.

L'incorporazione col grado rivestito nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, e secondo la tabella di equiparazione di cui all'articolo precedente, si applica anche ai sottufficiali in congedo del Corpo stesso richiamati alle armi nel ruolo servizi, categoria governo, dell'Aeronautica militare.